



Maria Elena Ruggiano

(cultore di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Perugia,
Dipartimento di Giurisprudenza)

Il diritto alla *identità di genere*: preoccupazioni per la decisione della Corte costituzionale nella sentenza n. 180 del 2017 *

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Identità di genere ovvero la cultura che sovrasta la natura - 3. Presupposti antropologici in tema di sessualità - 4. Il potere decisionale del giudice - 5. Il diritto alla identità di genere così inteso esiste davvero? 6. Considerazioni conclusive.

1 - Premessa

La Suprema Corte costituzionale, con sentenza n. 180 del 2017¹, ha provveduto a chiarire definitivamente, dopo i precedenti del 2015², che si ritiene possibile ottenere la modifica del sesso anagrafico anche in assenza di un intervento chirurgico atto a ottenere la trasformazione, o almeno trattamenti ormonali finalizzati al cd. "*cambio sesso*"³.

* Il contributo, sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione nella Rivista *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*

¹ Sentenza n. 180 del 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 13 luglio 2017.

² Si vedano sul punto: la sent. n. 15138 del 2015 della Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la quale si è escluso che l'intervento chirurgico costituisca presupposto indefettibile per il completamento del percorso di rettificazione anagrafica del sesso; e la sent n. 221 del 2015 con la quale la Corte costituzionale ha posto fine agli interventi chirurgici sui caratteri sessuali primari come necessaria precondizione per l'accesso alla riattribuzione del genere anagrafico.

³ In 19 Paesi europei, per la maggior parte dell'Europa orientale, tra i requisiti che le persone transgender devono soddisfare per legge per poter cambiare l'indicazione del genere sui propri documenti c'è essersi sottoposti a una operazione chirurgica. Malgrado sono anni che gli attivisti della comunità LGBT si oppongono a questo requisito, che non tiene conto del fatto che molte persone trans non vogliono essere operate (per i rischi connessi alla operazione, per poter avere figli o altre ragioni personali) pur volendo essere riconosciuti come appartenenti al genere in cui si identificano. In alcuni Paesi la legge non richiede soltanto l'operazione di riassegnazione sessuale ma indica esplicitamente che è necessaria la sterilizzazione che questa inevitabilmente comporta. Una mappa dei Paesi in cui la sterilizzazione è tuttora tra le condizioni necessarie per ottenere la riassegnazione del genere sui documenti è aggiornata annualmente dalla ONG Transgender Europe. Lo scorso maggio, data dell'ultimo aggiornamento, i Paesi indicati tra quelli che ancora



La pronuncia si è avuta alla fine di un iter iniziato innanzi al Tribunale ordinario di Trento che, tramite due ordinanze di analogo tenore, dell'8 aprile 2015 (n. 174 del 2015) e del 28 aprile 2015 (n. 211 del 2015), ha sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 - una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (*Nome in materia di rettificazione di attribuzione di sesso*). Tale disposizione prevede infatti che *“La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”*.

La vicenda aveva inizio quando la ricorrente, avente sesso anagrafico femminile, premettendo di non avere figli e di non aver contratto matrimonio, chiedeva al Tribunale ordinario di Trento

“la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'art. 1, primo comma, della Legge 14 aprile 1982 n. 164, mediante ordine all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza, di modificare l'atto di nascita, nel senso che risulti quale genere quello maschile e quale prenome uno dello stesso tipo. Aggiunge di aver percepito, sin da quando aveva 14 anni, una identità maschile, anche facendosi chiamare con un nome del genere. Precisa di essersi sottoposta al trattamento con testosterone nonché a tutti gli interventi chirurgici demolitivi possibili per il genere biologico femminile, precisamente mastectomia bilaterale e isterectomia”.

Il Tribunale disponeva quindi la sospensione impropria del giudizio, in attesa della decisione della questione di costituzionalità sollevata dal Collegio.

Secondo il parere del giudice rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della CEDU, poiché la previsione della necessità, ai fini della rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, dell'intervenuta

chiedono la sterilizzazione erano: Belgio, Svizzera, Rep.Ceca, Slovacchia, Bosnia, Romania, Bulgaria, Grecia, Turchia, Russia, Lituania. In Belgio nel maggio 2017 è stata modificata la vecchia normativa risalente al 2007 che richiedeva esplicitamente che chi volesse cambiare genere non *“fosse più in grado di concepire dei bambini in modo conforme al sesso precedente”*; la Camera dei Deputati ha approvato un progetto di legge che cancella l'obbligo di operazione chirurgica e quello di sterilizzazione per le persone che vogliono cambiare legalmente. La Francia ha modificato la propria normativa nel 2016 (cfr. www.tgeu.org).



modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti chirurgici pregiudicherebbe gravemente l'esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere.

È, inoltre, denunciato il contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., per l'irragionevolezza insita nella subordinazione dell'esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto alla identità sessuale, al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari (chirurgici e ormonali), estremamente invasivi e pericolosi per la salute.

Il giudice ordinario di Trento mediante un discutibilissimo ragionamento ha proposto di sollevare una questione di costituzionalità sulla legge n. 164 del 1982⁴, in materia di rettificazione di sesso, poiché stando alla lettera della norma l'intervento chirurgico e ormonale di trasformazione era considerato, ovviamente, un elemento essenziale per la rettificazione del sesso anagrafico.

Il testo della normativa è stato sottoposto, nel tempo, a delle interpretazioni estensive che di fatto hanno contribuito a snaturarne la *ratio legis* e, malgrado ciò, il Tribunale suddetto, nella consapevolezza di applicare un norma contraria al testo della legge nel momento in cui autorizzava un cambiamento anagrafico di sesso in assenza di interventi o cure ormonali efficaci, ha inteso bene di invocare la Corte costituzionale affinché eliminasse dal nostro ordinamento quelle parti di leggi scomode ai fini dell'applicazione del progressismo che ormai invade tutte le corti italiane ed europee⁵.

La Corte costituzionale ha giudicato la questione non fondata, non sulla base del ragionamento, fin troppo ovvio, di coincidenza tra il sesso anatomico ottenuto o dalla nascita o tramite manipolazioni chirurgiche e il sesso anagrafico, bensì perché, secondo la sentenza della Cassazione n. 15138 del 2015⁶ e la ormai maggioritaria interpretazione della

⁴ Il focus della legge 164 del 1982 risiede nel primo comma del primo articolo che recita: *“La rettificazione si fa in forza di Sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”*.

⁵ Nel vasto dibattito dottrinario, si vedano, tra gli altri, **A. LORENZETTI**, *Diritti in transito, la condizione giuridica delle persone transessuali*, Franco Angeli, Milano, 2013; **S. PATTI**, *Mutamento di sesso e costringimento al bisturi: il Tribunale di Roma e il contesto europeo*, in *Nuova giurisprudenza civile commerciale.*, 2015, II, p. 39 ss.; **P. STANZIONE**, *Transessualismo e sensibilità del giurista. Una rilettura attuale della legge n. 164 del 1982*, in *Rivista delle persone e della famiglia*, 2009, p. 213 ss.

⁶ Si veda la sent. n. 15138 del luglio 2015, secondo la quale la *“conclusione del processo di ricongiungimento tra soma e psiche non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata soltanto mediante il verificarsi della condizione dell’intervento chirurgico: la disforia di genere*



giurisprudenza di merito, l'essere umano, uomo o donna che sia, è titolare del diritto fondamentale alla identità di genere⁷.

La Corte costituzionale afferma con chiarezza che:

“alla luce dei principi affermati nella sent. n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalorata, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione della identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione. / In coerenza con quanto affermato nella sentenza richiamata, va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento della identità di genere. Nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. / Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al Giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e

giustifica il diritto a chiedere una rettificazione del sesso anche soltanto provando un percorso psicologico e identitario che prescindia dalla completa rimozione dell'apparato maschile o femminile intruso”

⁷ Le sentenze che si erano espresse già sul non ritenere necessario l'intervento chirurgico sono, tra le altre: Trib. Messina, 4 novembre 2015, Trib. Rovereto, 3 maggio 2003, Trib. Roma, 22 marzo 2011. L'espressione “Identità di genere” fece la sua prima comparsa nell'ordinamento giuridico italiano a livello di legislazione regionale. Si ricordino, infatti, le seguenti leggi: legge n. 63 del 2004 della Regione Toscana, seguita qualche anno dopo da Liguria e Marche; legge n. 5 del 2016 della Regione Piemonte, in cui è esplicitamente vietata ogni forma di discriminazione anche in ragione della identità di genere. Se ne parla anche in alcune leggi regionali di settore che riguardano il contrasto alla violenza e l'ambito socio-sanitario (articolo 4 legge n. 16 del 2009 del Piemonte, la legge n. 23 del 2008 della Puglia, e da ultima la legge n. 3 del 2017 della Regione Umbria). Ancora: Corte europea dei Diritti dell'uomo, II sez., L. contro Lituania, decisione. 11 novembre 2007; Corte europea dei Diritti umani, Grande camera, C. Goodwin contro Regno Unito, decisione 11 luglio 2002. Ancora Sentenza CEDU 12/05/2015 (Sezione IV) Identoba e altri contro Georgia.



di genere”.

Ciò vuol significare che il giudice dovrà limitarsi a effettuare un controllo se la persona richiedente il cambio anagrafico, nelle relazioni sociali, nelle aspirazioni personali e nella vita quotidiana si senta a proprio agio con una identità sessuale (o meglio di genere per essere politicamente corretti) diversa da quella derivante dalla nascita, tralasciando il mero accertamento anatomico.

La Corte chiarisce, inoltre, che si esclude la possibilità del singolo di decidere in maniera autonoma e arbitraria il proprio genere poiché sarà il giudice a dover decidere, caso per caso, rendendo quest'ultimo una sorta di creatore *sui generis* con capacità di attribuire, dopo la sua attenta analisi e sulla base del proprio convincimento, il sesso di coloro che a lui si rivolgono.

2 - Identità di genere ovvero la cultura che sovrasta la natura

L'adozione del termine *identità di genere* da parte della Corte costituzionale risale al 2015 quando, con la sentenza n. 221, la Corte sostituì la nozione di identità sessuale, da molti considerata desueta e bisognosa di un decisivo cambiamento, con il genere. Il termine genere entrò quindi a far parte della terminologia giuridica italiana e fin da subito rivestì l'abito di “*diritto inviolabile come componente della personalità di ogni singolo individuo, tutelata dall'art. 2 Cost.*”⁸. Si è voluto rendere autonoma la vastità delle situazioni soggettive da quel “*diritto abominevole*”⁹ che si basa su ideologie e luoghi comuni superati e sorpassati tentando di ottenere la piena realizzazione di un ordinamento costituzionale improntato al personalismo e al pluralismo valoriale.

Il Gender è una espressione di difficile traduzione per le culture non anglosassoni perché si fonda su di una teoria che, se non conosciuta, tende a confondere idee e pensieri.

Le Gender theories, infatti, ritengono che siamo uomini o donne in base a come nasciamo ma diveniamo uomini o donne (o meglio acquistiamo una identità maschile o femminile) in base alla nostra percezione psichica o

⁸ C.M. REALE, *Corte costituzionale. e transgenderismo*, in *Biolaw Journal, Rivista di biodiritto*, n. 1 del 2016, p. 283 ss.

⁹ Il diritto è abominevole quando si fa carico di feroci interdizioni, discriminazioni formalizzate, vere e proprie persecuzioni. Così S. RODOTÀ, *Prefazione a G. STRAZIO, L'abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori*, Milano, Il Saggiatore, 2011, spiega il termine utilizzato nell'opera di M. Winkler.



al nostro vissuto interiore (ossia al nostro personale modo di sentire e vivere l'identità sessuale sul piano psicologico), in base alla socializzazione (ossia alla introiezione dei comportamenti, funzioni e ruoli che la società e la cultura cui apparteniamo codifica esteriormente come maschili e femminili e che noi apprendiamo attraverso l'educazione e l'osservazione dei comportamenti diffusi e ripetuti nell'ambiente in cui viviamo)¹⁰. È necessario quindi distinguere tra la differenza biologica uomo/donna e l'identità psico-sociale di genere maschile e femminile.

Le teorie gender esaltano quindi la categoria "genere" in contrapposizione a "sesso" senza però avere raffinate intenzioni semantiche ma presupponendo una concezione precisa dell'uomo, dei suoi rapporti interpersonali e sociali con inevitabili implicazioni sull'etica, la politica e il diritto, che vede come obiettivo finale il superamento della cultura sulla natura.

Seguendo il ragionamento che il nostro essere maschi o femmine è solamente frutto di condizionamenti ambientali e educativi si tende a superarlo considerandolo una forzatura che non permette ai soggetti di scegliere liberamente la propria condizione. Le suddette teorie intendono dimostrare come l'identità di genere debba avere una priorità rispetto alla identità sessuale seguendo la logica della cultura sulla natura considerando quest'ultima come irrilevante. In tale ottica ciò che conta, quindi, sarà come il soggetto percepirà se stesso e non come sia nato; questo orientamento segna il passaggio da una visione essenzialista alla visione costruttivista¹¹ dove la natura è insignificante e la differenza sessuale è modificabile, costruibile e relativa.

3 - Presupposti antropologici in tema di sessualità

Senza tema di smentita, poiché è scientificamente appurato, si può affermare che il corpo umano, all'interno di una struttura fondamentalmente omologa, contenga una serie di "fattori di differenziazione

¹⁰ Cfr. L. PALAZZANI, *Identità di genere? Dalla differenza alla in-differenza sessuale nel diritto*, San Paolo, Milano, 2008, p. 30.

¹¹ La tesi costruttivista si trova ampiamente tematizzata nella teoria sessuale elaborata da Michel Foucault (1926-1984). Il celebre storico e filosofo francese non ha trattato del "genere" in modo esplicito, ma i suoi scritti, affascinanti e dotti, sono un punto di forza per la tesi che la sessualità umana è frutto di un processo di costruzione che si dispiega nella storia e che è guidato dalle strutture del biopotere, potere che costruisce i corpi, i desideri, le identità, i modi fondamentali della vita stessa. Cfr. M.P. FAGGIONI, *L'ideologia del gender. Sfida all'antropologia e all'etica cristiana*, in *Antoniano*, XC (2015), pp. 385-401.



che contrassegnano l'intera personalità di base"¹²: troviamo i fattori cromosomici (presenza della X e della Y nell'ultima coppia di cromosomi), i fattori endocrino-neurologici connessi con i precedenti e contraddistinti dalle ovaie per la donna e dai testicoli per l'uomo; la differenziazione prosegue con i dotti (dotti di Wolff per l'uomo e di Muller per la donna); infine ci sono i caratteri fenotipici del sesso o caratteri sessuali primari e secondari.

L'essere sessuati è dunque per l'uomo e la donna un "dato originario"¹³, poiché l'esperienza personale non può non passare fin dalla sua origine - cioè la fecondazione - attraverso la mascolinità o la femminilità.

"L'essere sessuati assume, inoltre, nell'uomo e nella donna una peculiare originalità in quanto si è maschio o femmina in una dimensione e un livello diversi che negli animali: la femminilità e la mascolinità della persona, proprio perché espressa nel e dal corpo, porta la densità e la vitalità di tutto l'essere, dello spirito innanzitutto, ed è riflesso della immagine di Dio"¹⁴.

La differenziazione quindi in maschio e femmina non si limita ad alcune caratteristiche accessorie, ma segna in profondità e nel tempo tutta la corporeità, e da questo presupposto si deve necessariamente dedurre che segna anche la personalità dell'individuo: sarà infatti lo spirito, "l'io personale" che sarà uomo e donna e non soltanto il corpo, perciò la persona non soltanto ha un sesso ma sarà uomo o donna e tutta la vocazione personale nel mondo potrà realizzarsi armonicamente accettando e valorizzando quel determinato modo di essere¹⁵.

¹² E. SGRECCIA, *Manuale di bioetica*, vol. I, Vita e Pensiero, Milano, 2007, p. 495. Ancora si veda L. DE MARINIS, A. BARBARINO, A. SERRA, *Biologia della differenziazione sessuale*, in *Medicina e morale*, 1983, 1, pp. 12-24; A. SERRA, *Le componenti biologiche della sessualità*, in Centro Italiano Femminile (a cura di), *Uomo e Donna. Progetto di vita*, UECEI, Roma, 1984, pp. 103-136.

¹³ E. SGRECCIA, *Manuale di bioetica*, cit., p. 495. Si veda ancora A. SCOLA, *Identidad y diferencia, La relación hombre-mujer*, Ediciones Encuentro, Madrid, 1989.

¹⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *L'unità originaria dell'uomo e della donna nell'umanità* (Udienza generale del 7 novembre 1979), in *Uomo e donna lo credè. Catechesi sull'amore umano*, Città Nuova-LEV, Città del Vaticano, pp. 54-57; si veda anche C. CAFFARRA, *Introduzione*, *ivi*, pp. 5-24, e A. SCOLA, *Identidad y diferencia*, cit.

¹⁵ Sono molti gli autori di parere contrario e, senza la pretesa di essere esaustivi, possiamo ricordare:

tra i precursori: S. FREUD, *Es, Io e Super-Io, separazione della biologia e della socializzazione*, traduzione italiana di C.L. Musatti, Bollati Boringhieri, Torino, 2013; M. SANGER, *Liberare la donna dalla schiavitù della riproduzione*, Cornell University Library, New York, 2009; J.P. SARTRE, *Liberarsi dell'in sé per vivere per sé*, Einaudi, Torino, 2014; J. LANGSHAW,



L'uomo quindi deve accogliere liberamente la sua natura compreso il fatto di essere già predeterminato e di essere chiamato alla esistenza non di propria iniziativa, fermo rimanendo il principio che la sessualità come anche la corporeità non esaurisce tutta la ricchezza della personalità. "Lo spirito e l'io trascendono il proprio sesso per pienezza di vita e ricchezza di valori:

Concettualizzazione del discorso performativo ovvero come fare cose con le parole, Mavetti, Genova, 1987;

per gli anni sessanta-settanta: **J. MONEY**, *Uno studio sulla identità di genere*, Feltrinelli, Milano, 1975; **R. STOLLER**, *Sex and Gender. On the development of Masculinity and Femininity*, Rowman & Littlefield Publishers, Maresfield Library, USA, 1968; **M. WITTING**, *L'Opopanax*, Einaudi, Torino, 1964; **A. OAKLEY**, *Sex, Gender and Society*, Gower Publishing, United Kingdom, 1972;

per la french theory: **J. LACAN**, *I complessi familiari nella formazione dell'individuo*, Einaudi, Torino, 2005; **C. LEVI-STRAUSS**, *Race et Histoire*, Einaudi, Torino, 1967; **S. DE BEAUVOIR**, *Il secondo sesso*, Il Saggiatore, Milano, 1961; **J.F. LYOTARD**, *Il post moderno spiegato ai bambini*, Feltrinelli, 1989; **G. DELEUZE**, *L'anti Edipo, volume I di capitalismo e schizofrenia*, Einaudi, Torino, 1975; **M. FOUCAULT**, *L'uso dei piaceri*, Feltrinelli, Milano, 1984; **M. FOUCAULT**, *La cura di sé*, Feltrinelli, Milano, 1985; **J. DERRIDA**, *L'animale che dunque sono*, Jaca book, Milano, 2006;

per gli anni novanta (teoria queer): **T. De LAURENTIS**, *Differenza ed indifferenza sessuale*, Estro Editore, Firenze, 1989; **J. KRISTEVA**, *In principio era l'amore. Psicoanalisi e fede*. Il Mulino, Bologna, 1987; **K. BOESTEIN**, *My Gender Workbook*, (quaderno degli esercizi per aiutare il lettore a decostruire sistematicamente le nozioni dei ruoli maschili e femminili), Routledge, New York, 1997; **L. FEINBERG**, *Stone Butch Blues*, Il dito e la luna, Milano, 1993; **E. KOSOFKY** Sedgwick, *Tra gli uomini, desiderio omosessuale maschile*, Columbia University Press, USA, 1985; **A. DEVOR**, *Gender Blending: confronting the limits of duality*, Indiana University Press, USA, 1989; **R. WILCHINS**, *Read my lips: sexual subversion and the end of gender*, Magnus Book, New York, 1997; **P. CALIFIA-RICE**, *Speaking sex to power. The politics of queer sex*, Cleis Press, United Kingdom, 2001; **L. EDELMAN**, *No future: queer theory and the death drive*, Duke, United Kingdom, 2004; **B. PRECIADO**, *Manifeste contra sexual*, Il dito e la luna, Milano, 2013; **J. BUTLER**, *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, Laterza, Roma, 2013; **J. HALBESTAM**, *Female Masculinity*, Durham, Duke University Press, 1998; **J. HALBESTAM**, *The Queer Art of Failure*. Durham, Duke University Press, 2011;

per i contemporanei: **J. CARIOLI**, *Il cammino dei diritti*, Fatatrac, Casalecchio di Reno (Bo), 2014; **B. GUSMANO**, **T. MANGANELLA**, *Di che genere sei? Prevenire il bullismo e l'omotrasfobico*, La Meridiana, Bari, 2014; **M.R. NAPPA**, **N. NARDELLI**, *Le cose cambiano @ scuola*, Libreria Cortino, Milano, 2017; **F. PARDI**, *Perché hai due papà?*, Lo Stampatello, 2004, Milano; Zep, **H. BRULLER**, *Tutto quello che non hai osato chiedere ...*, Mondadori, 2006, Segrate (Mi); **M. MARZANO**, *Papà, mamma e gender*, Utet, 2015, Torino; **S. GARBAGNOLI**, *L'ideologia del genere: l'irresistibile ascesa di un'invenzione retorica contro la denaturalizzazione dell'ordine sociale*, in *AG AboutGender International journal of gender studies*, vol. 3 n.6, 2014; **I. ILLICH**, *Genere. Per una critica storica dell'uguaglianza*, Neri Pozza, 1984, Verona.



*la persona è più grande del suo corpo, il corpo è più grande del proprio sesso*¹⁶.

Sua Santità Giovanni Paolo II a questo proposito disse che

“la corporeità e la sessualità non si identificano completamente. Sebbene il corpo umano nella sua normale costituzione porti in sé i segni del sesso e sia, per sua natura, maschile e femminile, tuttavia il fatto che l'uomo sia corpo appartiene alla struttura del soggetto personale più profondamente del fatto che egli sia nella sua costituzione somatica anche maschio e femmina. Nessuno potrà vivere senza un corpo in questo mondo e nessuno potrà vivere se non essendo uomo e donna ma l'essere personale è più grande e del corpo e del sesso. Questa verità per sé evidente comporta che nella gerarchia dei beni personali il sesso, mentre inerisce alla persona nella sua globalità non la esaurisce nella sua pienezza. Il bene totale della persona sta al primo posto con tutta la ricchezza trascendente e spirituale; la vita fisica è il bene fondamentale in cui la persona si esprime nel tempo ed è nella vita fisica che si inserisce direttamente la sessualità. Se perciò è vero che nessuno può rifiutare di essere uomo o donna, non è, però, altrettanto necessario né possibile che il sesso esprima tutta la vita e che ogni persona sia necessitata ad esprimere la totalità delle sue capacità sessuali. Come l'atto non esaurisce la facoltà (un atto di pensiero non esaurisce la facoltà di pensare) né la facoltà esprime tutta la persona (l'uomo non è soltanto pensiero), analogicamente dobbiamo dire che l'esercizio dei singoli atti della vita sessuale non esprime la totalità della vita sessuale, né la vita sessuale realizza tutta la persona”¹⁷.

La sessualità quindi è certamente inscritta nell'essere umano, radicata nella sua natura e destinata a contrassegnare tutto. Affermare ciò vuol dire anche essere molto distanti dal pensiero di Simone de Beauvoir¹⁸ e da tutti coloro che riducono la sessualità a mero fatto culturale; siamo lontani anche dal pansessualismo di molte pericolose correnti psicologiche che ai giorni nostri prendendo sempre più piede sembrano inarrestabili¹⁹.

D'altronde lo stesso Prof. Francesco Barone, direttore del Dipartimento di Neuroscienza di Brescia, nonché primario del reparto di

¹⁶ E. SGRECCIA, *Manuale di bioetica*, cit., p. 496. Sul punto si veda anche K. RAHNER, *Il problema della manipolazione genetica*, in *Nuovi saggi*, III, Paoline, Roma, 1969, pp. 370-371 quando afferma che “l'uomo deve accogliere liberamente la sua natura compreso il fatto di essere già predeterminato poiché non è chiamato all'esistenza di sua propria iniziativa [...]”.

¹⁷ GIOVANNI PAOLO II, *L'unità originaria dell'uomo*, p. 54.

¹⁸ S. DE BEAUVOIR, *Il secondo sesso*, traduzione italiana di R. Cantini, M. Andreose, Il Saggiatore, Milano, 1961 (1949).

¹⁹ V. MELCHIORRE, *Amore e matrimonio nel pensiero filosofico e teologico moderno*, Editore Vita e Pensiero, Milano, 1976.



neurochirurgia e psichiatria, commentando la sentenza ha con convinzione dichiarato che

“l'identità sessuale non si decide né per legge né per libero arbitrio, ma è scritta in tutte le cellule del nostro corpo, dalla punta dei piedi ai capelli. Questo è ineludibile, gli stessi interventi di riassegnazione sessuale sono interventi esterni di chirurgia o di medicina estetica, perché l'identità sessuale di quei soggetti non cambia né in forza di ormoni né di interventi chirurgici. Negare questo è negare le basi biologiche che la natura ci consegna, inventare una presunta identità di genere che però non trova fondamento nella biologia”²⁰.

Coloro che, contrariamente, invece, sostengono tale sentenza negano l'esistenza della *legge naturale*²¹ fissa e immutabile, secondo la quale, ognuno nascerà maschio o femmina e la sua sessualità biologica sarà definita incontrovertibilmente attraverso il sesso gonadico e il sesso genetico. La legge naturale corrisponde, come è noto, all'ordine morale e metafisico del Creato che l'uomo, in quanto essere razionale, è chiamato a scoprire attraverso la propria ragione e nello scoprirla conosce la sua legge ovvero il fine a cui la sua natura tende.

E, quindi, agire secondo natura vorrà dire uniformare il proprio comportamento, non seguire i propri istinti ma la ragione uniformando il proprio comportamento a una legge che esiste prima della nostra natura di modo che “noi non subiamo questa legge come una imposizione esteriore, ma la

²⁰ www.ilgiornale.it, 16 luglio 2017.

²¹ Si veda sul punto **R. PIZZORNI**, *Il Diritto naturale dalle origini a San Tommaso d'Aquino*, Pdul, Bologna, 2000, p. 5, quando sostiene che “ *In generale possiamo affermare che tutti gli uomini avendo un certo discernimento tra il bene e il male, come tra il giusto e l'ingiusto, una inclinazione a operare il bene e una ripugnanza a fare del male, hanno anche una qualche idea del diritto naturale e dei diritti naturali dell'uomo, come esigenza della retta ragione per la realizzazione autentica della persona, come legge costitutiva della persona, come un qualche ordine essenziale, che è intimamente congiunto con la natura umana o meglio con la persona umana, e che vale, o almeno dovrebbe valere di per sé, indipendentemente dall'intervento del legislatore umano o dalla Stato. L'uomo infatti è naturalmente portato a subordinare la validità della legge alla sua conformità al valore della giustizia, ai fondamentali principi di un ordine interno a tutti gli esseri e quindi all'uomo stesso; un ordine posto da Dio, il quale, come dice S. Tommaso nel prologo De Lege è il principio che spinge al bene dall'esterno, ci istruisce mediante la legge e ci aiuta mediante la grazia. Il diritto naturale così inteso generalmente come un ordine vincolante, doveroso e valido della convivenza umana, come un ordine normativo a carattere etico, razionale, immutabile e divino, derivante da un ordine obiettivo esistente nelle cose stesse, che è originariamente dato con l'uomo stesso, e che gli impone come norma fondamentale di essere uomo, di agire da uomo, per cui vale come una sorta di codice essenziale, assolutamente e universalmente, almeno per quel che riguarda i principi fondamentali [...]*”.



*ritroviamo in noi e, ritrovandola, realizziamo la nostra identità più profonda*²².

Smettere di seguire la legge naturale significherebbe la perdita della identità che ci è propria e ciò ci farebbe precipitare nella contraddizione e nel nulla. Coloro che sostengono le teorie di genere sono favorevoli al capovolgimento e negazione della normalità e della legge naturale, ma così facendo autorizzano solamente gli arbitri individuali, che siano delle persone o dei giudici.

“Quando una civiltà rifiuta di accettare l'esistenza del diritto naturale il giudizio diventa impossibile; qualunque giudizio morale diventa impossibile; la coscienza è cieca [...] rotti gli argini della verità oggettiva, tutto diventa possibile, magari in nome della coscienza individuale o del bene che ognuno ritiene tale a suo giudizio. La Società è così ridotta a una landa desolata, battuta dal vento gelido del relativismo”²³.

4 - Il potere decisionale del giudice

La giurisprudenza e la dottrina sono ormai pacifiche nel ritenere che, dopo essersi sottoposti a un intervento chirurgico, si abbia diritto alla modifica anagrafica del proprio sesso²⁴ ma con la sentenza *de qua* la Corte costituzionale ha compiuto un pericoloso passo in avanti.

Era di per se già grave il consentire che un intervento chirurgico avesse permesso la modifica anagrafica poiché negava che, intimamente, un individuo, piaccia o meno, rimanesse appartenente al sesso di nascita fino alla morte poiché è ogni singola cellula del nostro corpo nonché il nostro Dna che sono informati e impregnati in senso maschile o femminile²⁵.

²² R. DE MATTEI, *Gender diktat. Origini e conseguenze di una ideologia totalitaria*, Solfanelli Edizioni., Chieti, 2014, p. 12.

²³ M. PALMARO, *La teoria del gender tra diritto naturale e diritto positivo*, in AA. VV., *La teoria del Gender: per l'uomo o contro l'uomo?*, Famiglia domani-MEDV, Atti del Convegno (Verona, 21 settembre 2013), Solfanelli, Chieti 2014, p.39.

²⁴ Si veda, tra le altre, Trib. Roma, 18 luglio 2014 e Trib. Piacenza, 19 febbraio 2012. Ancora nel senso di ritenere sufficiente, ai fini della rettificazione anagrafica del sesso, la perdita della capacità procreativa, Trib. Pavia, 26 febbraio 2006. In dottrina per una disamina compiuta della casistica giurisprudenziale più recente si veda A. SCHUSTER, *La rettificazione di sesso: criticità persistenti*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 13 luglio 2017, par. 5 ss.

²⁵ Di diverso avviso è A. SCHUSTER, *La rettificazione del sesso*, cit., il quale sostiene che: “L'esistenza di una dimensione sessuale di tipo psichico, distinta da quella biologica è l'assunto, il presupposto da cui origina la legge stessa e che ne informa la finalità: dare a tale dimensione psicosessuale un riconoscimento giuridico. Si tratta di un riconoscimento che nel 1985 non appare



La sentenza n. 180 del 2017 contribuisce a rendere sempre più accettabile socialmente il concetto di transgenderismo²⁶ e, nell'escludere la mera volontà dei soggetti interessati, propone una novità pericolosa nel porre in mano al giudice la facoltà di decisione.

Appare tutto ciò veramente inquietante: la Corte costituzionale ha stabilito quindi che non è più nemmeno necessaria la cd. transizione²⁷, la quale inizia con le cure ormonali finendo e culminando con la chirurgia estetica che coinvolge il seno fino agli organi genitali esterni²⁸. Ciò facendo ha trasformato il giudice in un *Deus ex machina* con deliri di onnipotenza e l'aula del tribunale in una futuristica e inconcepibile sala parto in cui la identità diventa individuabile nella percezione che il giudice ha del percorso di vita del richiedente e sulla base delle convinzioni di quest'ultimo, nonché sulla sua sensibilità e a motivo dei convincimenti morali e religiosi. Il giudice non dovrà applicare una legge definita e individuabile ma dovrà chiamare in causa se stesso.

5 - Il diritto alla identità di genere così inteso esiste davvero?

La giurisprudenza vuole porre il diritto di genere fra quelli riconosciuti, tra gli altri, dall'art. 3, primo comma²⁹, della nostra Carta fondamentale sostenendo che sia necessario riconoscere, in capo agli individui, un *diritto alla autodeterminazione*³⁰ che sia considerato nell'ambito privato e familiare

più una concessione frutto della discrezionalità politica del legislatore così come era stato ritenuto pochi anni prima da Corte costituzionale con sentenza n. 98/1979. Il primario bene giuridico tutelato dalla rettificazione e dalla Legge 164 e quindi il Diritto alla identità di genere quale elemento costitutivo del diritto alla identità personale, rientrando a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)".

²⁶ Le sentenze che si erano espresse già sul non ritenere necessario l'intervento chirurgico sono, tra le altre, Trib. Messina, 4 novembre 2015, Trib. Rovereto, 3 maggio 2003, Trib. Roma, 22 marzo 2011.

²⁷ Il procedimento di transizione vedeva di fatto lavorare insieme medicina e diritto e il giudice era vincolato al parere medico; qualora la scienza medica avesse rilasciato una diagnosi e confermato che il percorso terapeutico era concluso il giudice allora e solamente allora poteva ufficializzare la realtà con la rettificazione.

²⁸ Sul punto si veda anche Trib. Trieste, sentenza del 2 marzo 2017, Corte costituzionale, sentenza n. 161 del 1985, e Trib. Padova, sentenza del 16 novembre 2016.

²⁹ L'art. 3, primo comma, della Costituzione italiana recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

³⁰ Cfr. **D. FERRARI**, *Diritto, Orientamento sessuale e Identità di genere, Codice Commentato*, vol. I, Primiceri, Padova, 2016, p. 288.



assoluto e insuscettibile di condizioni e limiti al suo esercizio³¹.

Tale ragionamento, fino a oggi, ha sempre tenuto conto e rispettato la dicotomia uomo-donna e i giudici valutando, nei casi specifici, hanno dovuto prendere atto del sesso di appartenenza del soggetto che a loro si rivolgeva e autorizzare una modifica anagrafica perché ciò che veniva riportato nei documenti non coincideva più con la realtà sessuale del soggetto richiedente, essendo intervenuto un intervento chirurgico che aveva modificato in via definitiva gli organi sessuali esterni.

Veniva riconosciuto più che un diritto ad autodeterminarsi un diritto al cambiamento ovvero, se un soggetto qualora avesse sentito il desiderio e l'esigenza di cambiare sesso, avrebbe potuto farlo, tramite intervento chirurgico, e ciò sarebbe stato riconosciuto dall'ordinamento civile. A riprova di ciò nella sentenza n. 161 del 1985 della Corte costituzionale e nella sentenza n. 15138 della Corte di Cassazione si può leggere che

“la legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà

³¹ “L'autodeterminazione è andata consolidandosi negli ultimi anni quale concetto-chiave, attraverso cui interpretare le Costituzioni e aggiornare il catalogo di diritti individuali. Si tratta di un’evoluzione riscontrabile in diversi Paesi e anche sul piano sovranazionale; è proprio questo concetto che spesso ha condotto alla creazione di nuovi diritti. Si spiega così la recente e imponente espansione dei cataloghi dei diritti umani, scritti nelle carte o più frequentemente elaborati dalle corti e dai tribunali: le carte dei diritti si sono oramai ingigantite fino a includere i diritti fino alla quarta generazione e la giurisprudenza delle Corti, nazionali ed europee, arricchisce ancor più la lista. Non è infrequente leggere espressioni come “i diritti delle generazioni future”, “il diritto a non nascere”, “i diritti riproduttivi”, “il diritto a morire”, “il diritto ad avere un figlio”, “il diritto ad ammalarsi” e la lista potrebbe continuare. L’esito di questa evoluzione è che ogni distinzione tra desideri privati e diritti fondamentali si dissolve. Dall'eutanasia, all'interruzione della gravidanza, al matrimonio omosessuale, alla procreazione assistita - per citare solo i casi più ricorrenti e discussi - non c'è diritto o posizione soggettiva che non veda il tema dell'autodeterminazione giocare un qualche ruolo. Occorre chiedersi di quali diritti si tratta e qual è il fenomeno giuridico che è alla base di questo processo. Nella coppia, nella famiglia, nella malattia o nella morte, infatti, si utilizza in maniera crescente la qualificazione di “diritto” per descrivere aspetti della vita rispetto ai quali è discutibile parlare di “diritti”: sono più semplicemente possibilità, opzioni, facoltà. In questo contesto, ogni gruppo rivendica il “suo diritto”, dimenticando che ogni nuovo diritto crea un nuovo e correlativo dovere per qualcun altro o comunque un'incisione di altri valori. Soprattutto si tende alla normativizzazione del desiderio, quasi che il rivestimento legislativo del desiderio potesse misticamente assicurarne il compimento. Intrappolati nel miraggio di questo inganno, i nuovi diritti allora rischiano solo di creare nuove infelicità; questo sembra essere spesso il loro tragico destino. Il processo che si è sviluppato su queste premesse è stato tutt'altro che lineare come fenomeno giuridico, si è trattato di un processo disordinato e spesso incontrollato, che richiede sempre più urgentemente una riflessione puntuale”. Cfr L. ANTONINI, *Autodeterminazione nel sistema dei diritti cost.*, in *Quaderni di Iustitia*, Atti del Convegno nazionale U.C.G.I. (Pavia, 5-7 dicembre 2009), Giuffrè, Milano, p. 11.



giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà, di dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie e anomale” e che “È necessario, secondo tali incisive indicazioni che l’interpretazione della l. n. 164 del 1982 tenga conto dell’iscrizione del diritto al riconoscimento della identità di genere in una civiltà giuridica in evoluzione in quanto soggetta alle modificazioni dell’approccio scientifico, culturale ed etico alle questioni inerenti, nella specie, alle domande di mutamento di sesso e al fenomeno del transessualismo e più in generale alle scelte relative al genere e alla sfera della identità sessuale”.

La Costituzione italiana, inoltre, sancisce il principio di “*uguaglianza di genere*” riconoscendo pari dignità sociale a uomini e donne davanti alla legge e rileva, tra i compiti della Repubblica, la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini e che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; riconoscendo in particolare la parità tra uomini e donne in ambito lavorativo (artt. 4³² e 37³³), l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all’interno del matrimonio (art. 29) e la parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza (art. 51) la Costituzione pone le basi per lo sviluppo della normativa futura³⁴.

Il mondo occidentale oggi sembra caduto in un *cul de sac* ideologico dal quale certamente è difficile uscire ma non impossibile. Siamo di fronte a una interpretazione della legge e delle sentenze in chiave Gender secondo le quali non deve esistere più una differenza ontologica tra uomo e donna

³² L’art. 4 della Costituzione italiana recita e sancisce: “*La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*”.

³³ L’art. 37 della Costituzione italiana recita e sancisce: “*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione*”.

³⁴ In seguito al riconoscimento del fondamentale diritto di uguaglianza seguì in Italia una attività legislativa che ha stabilito divieti di discriminazione. Vale la pena ricordare l’emanazione della legge n. 860 del 1950 poi la legge n. 1024 del 71 (*Tutela delle lavoratrici madri*), la legge n. 1044 del 71 (*Piano quinquennale per l’istituzione degli asili nido*), la legge n. 903 del 77 (*Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro*), la legge n. 125 del 91 (*Azioni positive per la parità uomo - donna*). Nel 1996 venne istituito il Ministero per le pari opportunità, nel 1997 nacque il Dipartimento per le pari opportunità; di seguito la legge n. 53 del 2000 (*Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*).



ma anzi l'identità, maschile o femminile, non essendo più insita nella natura e nella realtà, sarebbe da attribuire unicamente alla cultura³⁵; ciò è il risultato, quindi, di una costruzione sociale e un ruolo che gli individui interpretano mediante doveri e funzioni sociali. Non è quindi più necessario per una modificazione anagrafica del proprio sesso la coincidenza tra l'aspetto psicologico e fisiologico.

La strada intrapresa autorizza a ipotizzare che nel corso di una intera vita un soggetto si possa rivolgere più volte al giudice per chiedere che le venga attribuito un genere che più le appartiene in quel momento e che ha osservato per un determinato periodo di tempo antecedente alla richiesta³⁶.

Tale rivoluzione culturale, in maniera subdola e in totale assenza di dibattito, cerca di ribaltare tenacemente l'ordine della creazione senza considerare le negative conseguenze³⁷. Assistiamo inermi al passaggio dalla teoria *gender*, già destabilizzante, alla teoria *queer*, cioè a una volontà di "destabilizzazione identitaria e istituzionale generalizzata"³⁸ perché la teoria *queer*

"non si ferma alla decostruzione del soggetto: si interessa soprattutto alla decostruzione dell'ordine sociale [...]. Si tratta di seminare il

³⁵ "Il tratto emblematico di questo passaggio può essere riconosciuto sinteticamente nel rapido diffondersi di una cultura ossessivamente centrata sulla sovranità dell'uomo - in quanto specie ed in quanto individuo - rispetto alla realtà. C'è chi parla perfino di egolatria, ossia un vero e proprio culto dell'io sul cui altare si sacrifica ogni cosa [...]": Papa FRANCESCO, Discorso ai partecipanti alla XXIII Assemblea plenaria della Pontificia Accademia per la vita, Roma, 5 ottobre 2017.

³⁶ Tale situazione non è assolutamente aleatoria in quanto, in Inghilterra, è stata oggetto di cronaca la storia di Ria Cooper: nato Brad Cooper nel 1994, a soli quindici anni, nel 2009 volle, tramite una cura ormonale, mutare il proprio sesso diventando una donna. Dopo alcuni anni, avendo cambiato idea, decise di interrompere la cura ormonale iniziando a identificarsi come gay e tornando uomo. Oggi Brad, convinto di essere una donna, ha chiesto, per la terza volta, di cambiare sesso e la Società anglosassone si sta interrogando sull'opportunità di tale nuovo intervento. Cfr www.uknews.themirrornews. E anche in Italia si è avuto un caso di ripensamento risolto in maniera negativa dalla Sentenza del 2 novembre 2005 del Tribunale di Velletri.

³⁷ "Quella che sta all'orizzonte è una vera e propria rivoluzione culturale della storia di questo tempo. [...] L'ipotesi avanzata di riaprire la strada per la dignità della persona neutralizzando radicalmente le differenze sessuali e, quindi, l'intesa dell'uomo e della donna, non è giusta, invece di contrastare le interpretazioni negative della differenza sessuale, che mortificano la sua irriducibile valenza per la dignità umana, si vuole cancellare di fatto tale differenza, proponendo tecniche e pratiche che la rendano irrilevante per lo sviluppo della persona e per le relazioni umane. Ma l'utopia del neutro rimuove ad un tempo sia la dignità umana della costituzione sessualmente differente, sia la qualità personale della trasmissione generativa della vita". Cfr. Papa FRANCESCO, Discorso ai partecipanti alla XXIII Assemblea plenaria, cit.

³⁸ R. SARAH, Prefazione a M.A. PEETERS, *Il Gender. Una questione politica e culturale*, San Paolo, Milano, 2017, p. 7.



dubbio sulle tendenze normative dell'ordine sessuale, di introdurre il sospetto circa le restrizioni della eterosessualità, di cambiare la cultura, di demolire le regole convenzionali"³⁹.

La rivoluzione culturale in atto ai nostri tempi ha come obiettivo il demolire il legame imprescindibile tra diritto e verità, diritto e bene, diritto e centralità della persona umana nella società. I diritti dell'uomo vengono sottomessi a *"interpretazioni procedurali e ai diktat dei falsi consensi"*⁴⁰ con la logica conseguenza che una volta conclamati saranno adottati dalle convenzioni internazionali per poi divenire leggi per gli stati che le ratificheranno.

I Paesi occidentali, tra i quali la nostra Italia, stanno commettendo un errore gravissimo quando passano dal rispetto dovuto alla dignità e ai diritti inalienabili di ciascun individuo, qualunque sia la sua condizione, alla istituzionalizzazione di politiche e costumi antinomici alla dicotomia uomo-donna.

"In nome di una interpretazione civile e laica della parità, concepita unicamente come potere e diritti, il processo rivoluzionario del gender si batte culturalmente - politicamente e giuridicamente - contro l'identità costitutiva dell'uomo e della donna come persone: contro la loro vera identità e la loro complementarità. Queste realtà antropologiche sono state universalmente riconosciute in tutti i tempi come intrinsecamente buone e indissolubili dalla felicità che ognuno ottiene donando e amando. Il gender tratta le strutture tradizionali come costruzioni sociali non soltanto sprovviste di realtà immanente ma contrarie alla parità e ai diritti e dunque discriminatorie."

Sta dunque emergendo una nuova etica che, tramite l'educazione e la cultura, decostruisce la dicotomia tradizionale uomo-donna. Quando ciò sarà realtà definita assisteremo alla creazione di un cittadino-individuo non più sessuato ma indifferenziato, detentore del diritto di scegliere fino all'orientamento sessuale e alla identità di genere.

Ciò appare già realtà nella sentenza n. 180 del 2017 dove un diritto di genere così concepito è da considerarsi una utopia che non ha ragione di essere poiché, un conto è riconoscere ai soggetti la possibilità di cambiare chirurgicamente il sesso di nascita e quindi divenire, almeno esteriormente altro, e un conto considerarsi e pretendere di essere considerati uomo o donna o niente di tutto ciò a fasi alterne, giorni si e giorni no, da ripetere più volte nel corso della vita.

³⁹ R. SARAH, *Prefazione*, cit., p. 7.

⁴⁰ R. SARAH, *Prefazione*, cit., p. 9.



Il linguaggio che si usa è destinato ad assumere un significato suscettibile di effetti e a oggi noi possiamo facilmente vedere che i trattati per i diritti dell'uomo⁴¹ hanno, anche se non completamente, onorato la funzione di chiamare le cose con il loro nome nella convinzione che la funzione del diritto non è di creare la realtà ma di dichiarare ciò che è giusto nella consapevolezza che, se così non fosse, la legge sarebbe una imposizione arbitraria. Seguendo l'ideologia gender si sta invece rinunciando a tale funzione individuando diritti inesistenti⁴². Si sta imponendo un nuovo ordine semantico che vede:

“la salute e i diritti sessuali e riproduttivi (anziché procreazione), la famiglia in tutte le sue forme e le famiglie (intenzionalmente vago per

⁴¹ Cfr. la *Dichiarazione Universale per i diritti dell'uomo*, art. 10, art. 16/1, art. 16/2, art. 23, art. 24/d, art. 26/3; e ancora la *Convenzione Internazionale per i diritti civili e politici* del 1996, o il *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali* del 1966.

⁴² A questo proposito il 12 ottobre 2017 nella Sala Conferenze di Palazzo Reale di Milano, si tenne un corso sul linguaggio da usare, secondo i desiderata del transessualismo, accreditato dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia nell'ambito della formazione professionale proprio per far scrivere gli articoli secondo un vocabolario gender. L'eloquente titolo fu il seguente: *“Nati in un corpo sbagliato, luci ed ombre della comunicazione”*. Il corso fu inserito nel programma di un più ampio convegno dal titolo: *“Trans-ame, trattiamo il genere”* organizzato dalla Associazione medici endocrinologici (AME). L'obiettivo fu quello di contribuire a sdoganare la transessualità e come riporta la piattaforma dell'Odg: *“La transessualità è un argomento vastissimo e antico, spesso sottaciuto e certamente misconosciuto, ma sempre rappresentato dal punto di vista storico, letterario, cinematografico, artistico, mistico, sociale, culturale, esistenziale. Tuttavia, quando si tratta di raccontare la cronaca, è palese una certa disinformazione che porta ad errori, alcuni dei quali dovuti proprio alla non - conoscenza di questo mondo [...] questo corso vuole essere una occasione per conoscere da un punto di vista scientifico il fenomeno trans per arrivare a valorizzare le strategie antidiscriminazioni sui media e nella rappresentazione pubblica delle persone transgender consapevoli che il pensiero viaggia sulle parole che, oltre ad essere un potente mezzo di comunicazione, sono uno strumento capace di produrre il cambiamento”*. Il cambiamento che vogliono produrre le organizzazioni trans è la negazione della realtà. Dovrebbe essere ovvio ma appare opportuno chiarire ancora che il dovere di un giornalista sarebbe quello di raccontare la verità quindi appare senza senso formare gli Iscritti a una ideologia secondo cui la percezione obiettiva prevale sulla evidenza soggettiva. Una ideologia liberticida che pretenderebbe che tutti si adeguino a riconoscere questa percezione attraverso un vocabolario che non coincida con il sesso biologico. Stiamo arrivando all'eccesso che in alcuni Paesi occidentali ci sono Istituzioni che raccomandano “per rispetto” di non usare più espressioni come “donna incinta”, “bambino” o “bambina” e si presentano proposte di legge atte a punire chi non rispetta il diritto di genere. Il problema grave è che andando avanti di questo passo, anche in Italia arriveremo a tale attività legislativa e si rischierà di essere multati solo per aver sbagliato un sostantivo o un pronome. Tale approccio, che nega la realtà oggettiva per assecondare la percezione soggettiva di un particolare gruppo di persone, avrà conseguenze devastanti e dovrebbe essere superfluo ricordare che ciò è la premessa per i regimi totalitari.



includere tutte le scelte possibili), l'aborto senza rischi, la libertà di scelta, gli stereotipi (anziché la complementarità), le costruzioni sociali, i partner alla pari (anziché gli sposi)⁴³."

Thomas Hammarberg, Commissario del Consiglio di Europa per i diritti umani, nel 2011 presentò il suo Issue paper dal titolo *I Diritti Umani e l'Identità di Genere*, che ancora oggi risulta essere un pilastro fondamentale di questa nuova prospettiva: egli dichiarò nel documento che

"La nozione di identità di genere ci offre la possibilità di comprendere che esiste la possibilità che il sesso assegnato a un neonato al momento della nascita non corrisponda con l'identità di genere innata che il bambino o la bambina svilupperà durante la crescita. L'identità di genere si riferisce alla esperienza di genere che può o meno corrispondere al sesso assegnato alla nascita. Ciò include la percezione del proprio corpo e altre espressioni come il modo di vestirsi, parlare o comportarsi. Le persone non conformi al proprio nascere potranno e dovranno cambiare il proprio stato [...]"⁴⁴.

E ancora dichiara che lo scopo delle agenzie governative, delle ong e dei governi sarà di includere tutti i soggetti con le molteplici variabili esistenziali e sessuali che esprimono come detentori di diritti fondamentali, e quindi per attuare ciò "*esiste la possibilità di includere esplicitamente l'identità di genere come motivo di discriminazione nelle direttive future dell'Unione Europea tramite la recensione delle Direttive di Genere dell'UE*"⁴⁵.

In conclusione un 'Diritto di Genere' concepito nell'ottica della sentenza de qua che vede una sostanziale indifferenza nella coincidenza sessuale fisica e psicologica attribuendo importanza, da un lato solamente alla volontà di individui che hanno una idea confusa su ciò che vogliono essere e dall'altro a un mero accertamento giudiziale sulla base delle convinzioni delle parti, non ha ragione di esistere se non in forza di una errata ideologia.

6 - Considerazioni conclusive

"Un tempo gli uomini erano esseri perfetti, non mancavano di nulla e

⁴³ M.A PEETERS, *IL Gender. Una questione*, cit., p. 40.

⁴⁴ T. HAMMARBERG, *I Diritti Umani e l'Identità di Genere*, Pubblicazioni per la serie TvT, vol. 4, traduzione italiana di A. Mazzei, Flyeralarm GmbH, Berlino, 2011, p. 6.

⁴⁵ Si vedano a tal proposito le direttive del Consiglio Europeo 2004/113/EC del 13 dicembre 2004; 2006/54/EC del Parlamento Europeo così come quella del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006.



non v'era la distinzione tra uomini e donne. Ma Zeus, invidioso di tale perfezione, li spaccò in due: da allora ognuno di noi è in perenne ricerca della propria metà [...]. Nei tempi andati la natura non era quella di oggi ma vi erano tre generi che orgogliosi e presuntuosi incorsero nell'ira degli Dei fin quando Zeus decise di tagliarli tutti a metà per tenerli più tranquilli"⁴⁶.

La mirabile opera di Platone, scritta circa nel IV secolo a. C., ci racconta come gli uomini non hanno mai smesso di cercare la loro unità e di come, per loro, l'esigenza della completezza sia stata sempre un obiettivo da raggiungere. Oggi, invece, l'uomo, mai appagato, chiede al legislatore di decidere la propria incerta identità trascurando volutamente, il non piccolo particolare, che la persona è l'unione di soma e psiche e anche qualora le due non convergano non si può giungere a interpretare in maniera così estensiva la l. n. 164 del 1982, già molto tutelante, ipotizzando una rettificazione delle risultanze anagrafiche sulla base del proprio pensiero e del pensiero del giudicante.

Tale idea risponde molto tristemente alla ideologia che si afferma con prepotenza in questi nostri anni che vede la creazione del suddito globale ideale: fluido sessualmente e meticcio. Esso non deve avere una identità precisa perché chiunque abbia una identità oppone resistenza alla società globalizzata la quale, per eliminare le differenze, deve tendere a eliminare popoli e identità sessuali. Si cerca di creare un mondo in cui non esisteranno più popoli, famiglie, sessualità certa e tutti costituiranno la massa dei sudditi ideali. Tutto dovrà essere fluido, liquido, relativo.

Il Dott. Alfredo Mantovano, vice Presidente del Centro Studi Livatino, afferma sul punto che:

“questa sentenza conferma il ruolo del Giudice che diventa arbitro della determinazione del sesso di una persona al di là dei dati naturali e originari rispetto alla autopercezione che un singolo ha di sé rispetto al sesso o al genere, per usare la terminologia di moda, e riconoscere tutta questa discrezionalità su un terreno così delicato deve far riflettere. I dati di natura non sono tanti, se mettiamo in discussione se una persona è maschio o femmina figuriamoci il resto”⁴⁷.

Non sarà certamente possibile ignorare o coprire una realtà complessa e articolata come quella delle varietà sessuali esistenti e certamente non potremo cedere alla tentazione di stigmatizzare, censurare o escludere chi non rientra nel binarismo sessuale. Ma ciò

⁴⁶ L.M. NAPOLITANO VALDITARA, *Platone e le ragioni della immagine*, Vita & Pensiero, 2007, Milano, p. 111.

⁴⁷ www.centrostudilivatino.it



non potrà implicare la cieca ratifica della suddetta realtà e ancor meno la sua promozione a orizzonte normativo⁴⁸.

⁴⁸ Si veda **S. ZANARDO**, *Gender e differenza sessuale*, in *Aggiornamenti Sociali*, maggio 2014, p. 379 ss.